CAMERA DEI DEPUTATI N. **3299**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 1º giugno 1998

(Relatore: **Giovanni BIANCHI,** *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1156)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(DI PIETRO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(BURLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(PINTO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, approvato dal Senato il 26 febbraio 1997, reca la ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi, sottoscritta a Salisburgo nel 1991 dai Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea. La Convenzione è aperta alla firma della Slovenia e, il 20 dicembre 1994, è stato concluso il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco.

1. Contenuto della Convenzione.

La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri ai quali dovrà ispirarsi la cooperazione tra i Paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi provoca danni ambientali. L'applicazione della Convenzione è destinata ad avere numerose ricadute sull'economia della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Trentino Alto-Adige, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. La Convenzione ha infatti un oggetto assai ampio ed introduce nell'ordinamento norme rilevanti in materia di tutela delle risorse naturali e di sviluppo dell'economia, nel settore agricolo e forestale e in quello dei trasporti, intervenendo sul complesso dell'attività di governo delle zone interessate. Il Parlamento, attraverso il disegno di legge di ratifica, ha il delicato compito di individuare gli organi nazionali competenti all'attuazione della Convenzione, coordinando l'iniziativa dei tre livelli di governo interessati: lo Stato centrale, le regioni e le autonomie locali.

2. Attività istruttoria.

La Commissione, in considerazione della rilevanza del provvedimento, ha svolto una nutrita attività istruttoria, che ha comportato lo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti dei seguenti organismi:

ANCI (Associazione nazionale comuni italiani);

UPI (Unione province d'Italia);

UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani);

Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

Nel corso delle audizioni è stato concordemente sottolineato come la Convenzione non concerna esclusivamente la protezione dell'ambiente, investendo piuttosto il complessivo sviluppo socio-economico delle aree interessate. È stata inoltre evidenziata l'opportunità di prevedere, in attuazione del principio di sussidiarietà, un adeguato livello di coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali, le regioni, le province e i comuni coinvolti. Per tali ragioni è stata auspicata una modifica del testo approvato dal Senato che riguardasse sia la struttura ministeriale incaricata, a livello centrale, di attuare la Convenzione sia l'organismo rappresentativo delle regioni e degli enti locali con competenze in materia di attuazione della Convenzione. Per quanto riguarda il primo di tali profili, è stato osservato come l'attuazione della Convenzione, anziché al Mi-

nistero dell'ambiente, secondo quanto previsto dal Senato, avrebbe dovuto risultare di competenza della Presidenza del Consiglio. Rispetto al secondo profilo, è stata sottolineata la necessità di modificare la composizione dell'organismo rappresentativo delle autonomie, assegnandogli inoltre un ruolo di amministrazione attiva e non semplicemente funzioni di natura consultiva.

3. Scelte operate dalla Commissione.

La Commissione, intervenendo in particolare sull'articolo 3, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge, che modifica in modo significativo il contenuto del provvedimento.

L'attuazione della Convenzione risulta infatti ora attribuita alla Presidenza del Consiglio – e non più al Ministero dell'ambiente – che vi provvede d'intesa con una Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi costituita presso la stessa Presidenza. Alla Consulta viene riconosciuta la titolarità di competenze in materia di attuazione della Convenzione assai più significative di quelle che, nel testo trasmesso dal Senato, risultavano attribuite al Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura, l'organismo che avrebbe dovuto coinvolgere le autonomie nell'attuazione della Convenzione.

Tali scelte sono state assunte in considerazione del vasto ambito di competenze chiamate in causa dalla Convenzione. Di tali competenze risultano infatti titolari una pluralità di amministrazioni centrali e locali ed è sembrato pertanto opportuno, da un lato, attribuire alla Presidenza del Consiglio le relative funzioni di coordinamento e, dall'altro, riconoscere alle regioni ed alle autonomie locali compiti di governo e non mere competenze di carattere consultivo. La Convenzione, alla luce di tale nuova impostazione, non è più destinata ad essere attuata dal centro, attribuendo alle amministrazioni regionali e locali, oltre ad una funzione consultiva, competenze di natura puramente esecutiva.

La Consulta nazionale per la protezione delle Alpi che si prevede di istituire è infatti volta a garantire alle regioni ed agli enti locali un ruolo di governo, ponendoli allo stesso livello delle amministrazioni centrali, nel rispetto, ovviamente, dei diversi ambiti di competenza e del ruolo di coordinamento riconosciuto alla Presidenza del Consiglio. In tal modo viene sensibilmente corretta l'originaria impostazione del provvedimento che creava, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, una struttura di governo a competenza quasi generale e che, in contraddizione tra l'altro con le scelte operate dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sottraeva alle regioni ed agli enti locali una serie di competenze di loro spettanza.

4. Pareri espressi dalle altre Commissioni.

Il nuovo testo elaborato dalla Commissione è stato valutato favorevolmente dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia.

La Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento che sono state recepite attraverso specifiche modifiche di carattere testuale.

La Commissione ambiente ha invece espresso un parere contrario motivato essenzialmente dal fatto che l'attuazione della Convenzione è stata attribuita in via primaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anziché al Ministero dell'ambiente. Tale rilievo è di carattere ordinamentale e la Commissione ha ritenuto prevalente sul punto la valutazione effettuata dalla Commissione affari costituzionali. È tuttavia opportuno sottolineare come la scelta relativa all'amministrazione centrale competente all'attuazione della Convenzione, che ha avuto come accennato il conforto della Commissione affari costituzionali, non contrasti con l'indirizzo affermatosi in seguito all'approvazione della legge 15 agosto 1988, n. 400, che ha comportato la sottrazione alla Presidenza del Consiglio di ogni competenza di natura settoriale. Infatti, come in precedenza osservato, nel

caso in esame non si è attribuita alla Presidenza del Consiglio una competenza di tal genere, ma ci si è limitati a conferirle compiti di coordinamento di una serie di competenze spettanti ad una pluralità di amministrazioni centrali e locali. Sicuramente conforme ai più recenti sviluppi dell'ordinamento risulta poi la scelta di valorizzare il ruolo delle regioni e delle autonomie locali, che sarebbe viceversa risultato penalizzato dalla conferma della precedente impostazione del provvedimento.

MATTARELLA, *Relatore per la maggioranza*.

PARERE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, in fine, sia aggiunto il seguente comma:

« 4. L'istituzione e il funzionamento della Consulta non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato . »;

l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

« ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1997, 97 milioni per l'anno 1998 e 114 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede, quanto a 114 milioni per il 1997, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 97 milioni per il 1998 e a lire 114 milioni annui a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

PARERE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3299 « Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 »,

tenuto conto che si ritiene necessario che l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi sia attribuita in via primaria al Ministero dell'ambiente, anziché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e che la Consulta nazionale prevista dall'articolo 3 sia istituita presso il Ministero dell'ambiente;

tenuto conto altresì che:

a) non sono indicati i criteri per la nomina del Presidente della Consulta nazionale;

b) si ravvisa la necessità di affidare all'ANPA gli adempimenti tecnici e organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti (segreteria tecnico-organizzativa);

c) non viene precisato che i dieci componenti della Consulta, scelti dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri, rappresentano i ministeri competenti;

d) sarebbe necessario precisare che i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI in seno alla Consulta devono essere scelti tra quelli degli enti locali dei territori interessati;

esprime per quanto di competenza:

PARERE CONTRARIO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici ed organizzativi connessi all'esecuzione dei Protocolli ed alla Conferenza delle Parti secondo la direttiva impartita dai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.	**1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede d'intesa con la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi.**
2. Sulle questioni di massima rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere di un Comitato consultivo costituito presso il Servizio conservazione della natura e composto da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane, e da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Mi-	**2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta nazionale per la Convenzione delle Alpi, composta da un rappresentante per ciascuna regione o provincia autonoma interessata, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI) e da dieci rappresentanti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.**

nistero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni culturali e ambientali, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica. I membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, cui è affidata la presidenza del Comitato consultivo, su designazione delle Amministrazioni competenti. Per ogni rappresentante è nominato un supplente. La segreteria tecnico-organizzativa del Comitato consultivo è affidata all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente. L'istituzione del Comitato consultivo non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le designazioni dei componenti della Consulta sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. L'istituzione e il funzionamento della Consulta non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1997, in lire 97 milioni per l'anno 1998 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1997, in lire 97 milioni per l'anno 1998 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede**, quanto a lire 114 milioni per il 1997,** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, **e quanto a lire 97 milioni per il 1998 e a lire 114 milioni annue a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 5.	ART. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3299A
Lire 500